FAQ - BANDO RINATURALIZZAZIONE SUOLI DEGRADATI O IN VIA DI DEGRADO

Aggiornate al 13/08/2025

INDICE FAQ

INTERVENTI AMMISSIBILI E NON A VALERE SUL FONDO PER IL CONTRASTO AL CONSUMO DI SUOLO 3

1. Interventi su ""area/e già verde/i" (es. aree verdi soggette a contaminazione, aree agricole, aree verdi n stato di palude/canneto, aree verdi adiacente a canali e/o soggette a periodiche esondazioni, aree di versante coperte da specie arbustive infestanti e non più utilizzabili per il pascolo, ecc.) sono ammissibili e finanziabili a valere del "*Fondo per il contrasto al consumo di suolo*"? 3

2. Interventi su siti contaminati sono ammissibili e finanziabili a valere del "Fondo per il contrasto al consumo di suolo"? 3

3. Esiste una superficie minima che deve avere un'area di intervento per essere ammissibile e finanziabile a valere del "Fondo per il contrasto al consumo di suolo"? 3

4. Può essere considerata ammissibile e finanziabile a valere del "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" un'area comunale occupata da un edificio dismesso? 3

SPESE AMMISSIBILI 4

5. Sono ammissibili a valere sul "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" i costi di bonifica? 4

DEFINIZIONI E MODALITA' DI CALCOLO 4

6. Come si calcolo l'"area di intervento", la "superficie de-impermeabilizzazione con successivo inerbimento" e la "superficie che prevede l'impianto di vegetazione arborea" nonché le relative percentuali? 4

AREA VERDE AD USO PUBBLICO CON VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ 4

7. In merito all'impegno preliminare sulla destinazione urbanistica è sufficiente che l'impegno assunto dalla Giunta Comunale sia formalizzato anche dal Consiglio Comunale, oppure occorre che sia effettivamente approvata la variante al PGT? 4

PREMESSE

Nelle risposte che seguono, **il testo con carattere in blu** riporta le risposte ricevute dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito, MASE).

Per **"area/e già verde/i"** si intendono le aree caratterizzate da suolo permeabile, presenza di vegetazione e assenza di consumo di suolo, sia in forma permanente che reversibile, secondo la classificazione ISPRA contenuta nel *Rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2024"*.

Da *Rapporto ISPRA "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2024"*:

Consumo di suolo permanente:

- Edifici, fabbricati;
- Strade pavimentate;
- Sede ferroviaria;
- Aeroporti (piste e aree di movimentazione impermeabili/pavimentate);
- Porti (banchine e aree di movimentazione impermeabili/pavimentate);
- Altre aree impermeabili/pavimentate non edificate (piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi);
- Serre permanenti pavimentate;
- Discariche.

Consumo di suolo reversibile:

- Strade non pavimentate;
- Cantieri e altre aree in terra battuta (piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi, depositi permanenti di materiale, etc.);
- Aree estrattive non rinaturalizzate;
- Cave in falda;
- Impianti fotovoltaici a terra;
- Altre non connesse alle attività agricole in cui la rimozione della copertura ripristini le condizioni naturali del suolo.

INTERVENTI AMMISSIBILI E NON A VALERE SUL FONDO PER IL CONTRASTO AL CONSUMO DI SUOLO

1. **Interventi su ““area/e già verde/i” (es. aree verdi soggette a contaminazione, aree agricole, aree verdi n stato di palude/canneto, aree verdi adiacente a canali e/o soggette a periodiche esondazioni, aree di versante coperte da specie arbustive infestanti e non più utilizzabili per il pascolo, ecc.) sono ammissibili e finanziabili a valere del “*Fondo per il contrasto al consumo di suolo*”?**

   No, tali aree, come evidenziato nel Rapporto ISPRA 2024 (https://www.snpambiente.it/temi/suolo/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2024/), non rientrano nelle definizioni di “*consumo di suolo permanente*” o di “*consumo di suolo reversibile*”. Di conseguenza, non possono essere classificate come “*suoli degradati o in via di degrado*” ai sensi del DM Ambiente n. 2/2025.
   Inoltre, poiché gli interventi sulle sole aree già verdi non comporterebbero un’effettiva rinaturalizzazione dei suoli, essi risulterebbero inammissibili, pertanto non finanziabili a valere sul “*Fondo per il contrasto al consumo di suolo*”, come previsto dal paragrafo C.3.a dell’Allegato A (Bando) del D.D.S. n. 8673/2025.
   Qualora l’intervento complessivo preveda anche interventi su aree già verdi, tali costi potranno essere sostenuti con cofinanziamento/ti individuato/ti dall’Ente proponente in fase di presentazione della domanda.

   Dal Rapporto ISPRA 2024, infatti, si ha che “*La copertura artificiale può essere di tipo permanente (edifici, fabbricati, infrastrutture pavimentate o ferrate, altre aree pavimentate o dove sia avvenuta un’impermeabilizzazione permanente del suolo) o di tipo reversibile (aree non pavimentate con rimozione della vegetazione e asportazione o compattazione del terreno dovuta alla presenza di infrastrutture, cantieri, piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi o depositi permanenti di materiale; impianti fotovoltaici a terra; aree estrattive non rinaturalizzate; altre coperture artificiali non connesse alle attività agricole in cui la rimozione della copertura ripristini le condizioni naturali del suolo). Secondo questa definizione, solo una parte dell’area di insediamento urbano rientra nella definizione di copertura artificiale e, quindi, di suolo consumato, poiché giardini, parchi urbani e altri spazi verdi non devono essere considerati. Rientrano, invece, tra le superfici artificiali anche quelle presenti nelle zone agricole e naturali (Commissione Europea, 2013; EEA, 2023)*”.

2. **Interventi su siti contaminati sono ammissibili e finanziabili a valere del “Fondo per il contrasto al consumo di suolo”?**

   2.1 “Area/e già verde/i”, ma contaminata/e
   Il MASE ha chiarito che «***I suoli o i terreni inquinati non sono contemplati per il finanziamento sul fondo suolo, a meno che non risultino "consumati" ovvero con copertura artificiale, per cui ci deve essere un cofinanziamento per la parte di bonifica***».
   Si veda anche la risposta al quesito n. 1.

   2.2 Area/e con suolo consumato in modo permanente e/o reversibile, ma contaminata
   Per le aree con “*consumo di suolo*”, ma contaminate, il MASE ha chiarito che «***Il MASE finanzierebbe solo la parte di intervento di rimozione copertura e impianto a verde e non la bonifica del suolo e sottosuolo***».
   Si veda anche la risposta al quesito n. 4.

3. **Esiste una superficie minima che deve avere un’area di intervento per essere ammissibile e finanziabile a valere del “Fondo per il contrasto al consumo di suolo”?**
   No, il Bando non stabilisce una superficie minima ammissibile per l’area di intervento. Tuttavia, l’estensione dell’area d’intervento incide sul punteggio attribuito nella fase di valutazione della significatività ambientale svolta dal MASE:
   - < 2.000 mq - 0 punti;
   - < 5.000 mq - > 2.000 mq - 1 punto;
   - < 10.000 mq - > 5.000 mq - 2 punti;
   - > 10.000 mq - 3 punti.

4. **Può essere considerata ammissibile e finanziabile a valere del “Fondo per il contrasto al consumo di suolo” un’area comunale occupata da un edificio dismesso?**

Si, gli "*edifici, fabbricati*" e le "*aree impermeabili/pavimentate non edificate (piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi)*" rientrano nella definizione di "*consumo di suolo permanente*", ovvero di "*suolo degradato*". Si ricorda che, come previsto dal paragrafo B.3.a dell'Allegato A (Bando) del D.D.S. n. 8673/2025, i costi per le demolizioni di manufatti edilizi di medio-grandi dimensioni, come complessi edilizi, capannoni, ecc., e relativo conferimento in discarica, sono spese non ammissibili a valere del "contributo richiesto a finanziamento". Tali costi dovranno essere coperti con cofinanziamento/ti individuato/ti dall'Ente proponente in fase di presentazione della domanda.

SPESE AMMISSIBILI

5. **Sono ammissibili a valere sul "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" i costi di bonifica?**
   A valere sul "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" «***Possono essere consentiti costi marginali di bonifica se compresi nell'ambito dei lavori di de-impermeabilizzazione che devono essere ampiamente prevalenti***».

DEFINIZIONI E MODALITA' DI CALCOLO

6. **Come si calcolo l'"area di intervento", la "superficie de-impermeabilizzazione con successivo inerbimento" e la "superficie che prevede l'impianto di vegetazione arborea" nonché le relative percentuali?**

6.1 Area di intervento
L'"Area di intervento" è «***quella complessiva che risulta da progetto indipendentemente dalla estensione della particella catastale. Se nel progetto sono comprese opere di impermeabilizzazione con superficie considerevole esse vanno a discapito dei calcoli delle percentuali di rinaturalizzazione (inerbimento, alberi, cespugli ecc.)***». L'"Area di intervento" è, pertanto, riconducibili all'intera superficie interessata dalle lavorazioni previste da progetto (primarie, secondarie e/o altre lavorazioni non ammissibili a valere del Fondo e oggetto di cofinanziamento).

6.2 Superficie de-impermeabilizzazione con successivo inerbimento
È la superficie interessata dalla lavorazione primaria di "*de-impermeabilizzazione di superfici artificiali o di suoli compattati che prevedono il ripristino della struttura e della funzionalità ecologica del suolo esistente, mediante asportazione di materiale di copertura ordinario con conferimento in discarica o riutilizzo, scarificazione e aratura di suolo compattato, rimaneggiamento e omogeneizzazione meccanica del suolo esistente, incremento del carbonio organico, inerbimento con specie erbacee selezionate*".

6.3 % Superficie che prevede la de-impermeabilizzazione e successivo inerbimento
È la "Superficie de-impermeabilizzazione con successivo inerbimento"/"Area di intervento"*100.

6.4 Superficie che prevede l'impianto di vegetazione arborea
È la superficie ottenuta dalla proiezione a terra delle chiome di vegetazione arborea di nuovo impianto sull'"*Area di intervento*".

6.5 % Superficie che prevede l'impianto di vegetazione arborea
È la "Superficie che prevede l'impianto di vegetazione arborea"/"Area di intervento"*100.

AREA VERDE AD USO PUBBLICO CON VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ

7. **In merito all'impegno preliminare sulla destinazione urbanistica è sufficiente che l'impegno assunto dalla Giunta Comunale sia formalizzato anche dal Consiglio Comunale, oppure occorre che sia effettivamente approvata la variante al PGT?**
   L'Allegato A (Bando) del D.D.S. n. 8673/2025 prevede, per l'area o le aree oggetto di intervento, che:
   - *In fase di presentazione della domanda: il/i Comune/i territorialmente competente/i dovrà/dovranno assumere, con Deliberazione di Giunta, un impegno preliminare a introdurre la destinazione d'uso di "area verde ad uso pubblico" con vincolo di inedificabilità nella propria pianificazione comunale.*
   - *In fase di accettazione del contributo (per le proposte ammissibili e finanziabili): tale impegno dovrà essere formalizzato mediante apposita Deliberazione del Consiglio Comunale, con l'assunzione di un impegno formale a modificare lo strumento urbanistico vigente, attribuendo al*

sito (o ai siti) oggetto dell'intervento la destinazione urbanistica di "area verde ad uso pubblico" con vincolo di inedificabilità.

- *Alla prima occasione utile (ove possibile, entro la chiusura dell'intervento): l'impegno dovrà essere definitivamente consolidato attraverso l'attivazione delle procedure previste per la modifica o variante dello strumento urbanistico, secondo quanto stabilito dalla normativa urbanistica regionale vigente. Il MASE ha risposto che «**No, non è esplicitato un termine, ma è ragionevole prevedere la modifica entro un ciclo di programmazione urbanistica**».*